

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2010, n. 2864
BUR N.10 del 19-01-2011

Decreto 25 marzo 1998 n° 142 - Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 8 della legge 24 giugno 1997 n°196 sui tirocini formativi e orientamento. Convenzione di tirocinio, formazione ed orientamento tra la Regione Puglia e il Politecnico di Bari.

L'Assessore Regionale alla Qualità dell'Ambiente, Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria svolta dai competenti uffici, confermata dai Dirigenti dei Servizi "Ciclo dei Rifiuti e Bonifica" ed "Ecologia", riferisce quanto segue:

- l'art. 18 della Legge del 24 giugno 1997, n.196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro ed agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, ha dettato i principi ed i criteri generali per l'adozione delle disposizioni attuative da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- l'art. 1 del Decreto Ministeriale del 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento", pubblicato nella G.U. dl 12 maggio 1998, n. 108, ha dettato le seguenti disposizioni attuative:
 - "1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.
 - 2. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro.
 - 3. I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti di seguito indicati:
 - a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
 - b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
 - c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente".
- con riferimento alle modalità di attivazione dei tirocini il citato Decreto Ministeriale stabilisce che:
 - i tirocini di formazione ed orientamento possono essere promossi, tra l'altro, dalle università e da istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
 - i soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi, anche per le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento;
- con riferimento alle modalità esecutive, lo stesso Decreto Ministeriale prevede, tra l'altro, che:

- i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati, secondo il modello allegato al medesimo Decreto;
- l'esperienza di tirocinio può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa;
- le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

- con riferimento a periodo di svolgimento dei suddetti tirocini, il Decreto in parola, stabilisce, tra l'altro, che gli stessi possano avere durata massima:
 - a) non superiore a sei mesi, nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o postlaurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;
 - b) non superiore a dodici mesi, per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;
 - c) non superiore a dodici mesi, nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l'esclusione dei soggetti individuati al successivo punto;
 - d) non superiore a ventiquattro mesi, nel caso di soggetti portatori di handicap;

- il Magnifico Rettore del Politecnico di Bari, con nota prot. 5192 del 27/10/2010, indirizzata all'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia, acquisita in data 09/11/2010 al n.14190 del protocollo del Servizio Ecologia, ha proposto di stipulare, ai sensi del D.M. in parola, una apposita convenzione tra la Regione Puglia ed il Politecnico di Bari per lo svolgimento di attività di tirocinio, formazione e orientamento da parte di studenti dell'ateneo (diplomati e laureati), con particolare riferimento alle tematiche relative alla tutela dell'ambiente;

- i dirigenti dei Servizi "Ecologia" e "Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche" -Area "Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP." -hanno manifestato la disponibilità ad accogliere tirocinanti presso le rispettive strutture, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla succitata normativa di riferimento.

Per tutto quanto sopra riportato, si propone

- di stipulare apposita convenzione tra la Regione Puglia ed il Politecnico di Bari, secondo l'allegato schema di cui all'art. 4 comma 2 del D.M. 142/1998, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A, composto da n.3 facciate), al fine di accogliere gli studenti dell'Ateneo (diplomati e laureati) per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento presso le strutture dei Servizi "Ecologia" e "Ciclo Rifiuti e Bonifiche";
- di incaricare il Direttore pro-tempore dell'Area "Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP." alla relativa sottoscrizione, in nome e nell'interesse della Regione Puglia;
- di delegare il Direttore pro-tempore dell'Area "Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP." alla sottoscrizione di successive convenzioni di tirocinio, formazione ed orientamento di formazione, con enti pubblici e/o aziende private, secondo lo schema di cui all'art.4, comma 2, del D.M. 142/1998, per lo svolgimento di periodi di stage presso le strutture regionali sopra citate, anche con riferimento a singoli interventi formativi in materia di tutela dell'ambiente;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 28/2001

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 -comma 4 -lettera e) della Legge Regionale n. 7/1997 e ss.mm.ii.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore Regionale alla Qualità dell'Ambiente;

vista la dichiarazione sottoscritta in calce al presente provvedimento da parte dei Dirigenti dei Servizi "Ciclo dei Rifiuti e Bonifica" ed "Ecologia";

a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di approvare lo schema di convenzione di cui all'art.4, comma 2, del D.M. 142/1998, allegato alla presente Deliberazione (allegato A, composto da n. 3 facciate), della quale forma parte integrante e sostanziale;
- di incaricare il Direttore pro-tempore dell' Area "Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP." alla sottoscrizione della convenzione in parola, in nome e nell'interesse della Regione Puglia;
- di delegare il Direttore pro-tempore dell' Area "Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP." alla sottoscrizione di successive convenzioni di tirocinio, formazione ed orientamento di formazione, con enti pubblici e/o aziende private, secondo lo schema di cui all'art.4, comma 2, del D.M. 142/1998, per lo svolgimento di periodi di stage presso le strutture regionali sopra citate, anche con riferimento a singoli interventi formativi in materia di tutela dell'ambiente;
- di demandare ai Dirigenti dei Servizi "Ciclo dei Rifiuti e Bonifica" ed "Ecologia" l'attuazione del presente provvedimento e dei conseguenti adempimenti amministrativi;
- di incaricare il Segretariato Generale della Giunta di inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell'art. 6, lettera e), L.R. n. 13/1994.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
